

SCUOLA E LAVORO

s.n.a.o.s. s.s.s. aderenti alla F.I.S.

Contratto scuola

IL SILENZIO FUORI ORDINANZA

Ci siamo riusciti!

Concludevamo il nostro articolo sull'ultimo numero di questo giornale con l'auspicio che per il contratto, al punto in cui erano arrivate le cose, era meglio parlarne dopo le elezioni e i fatti ci hanno dato ragione.

I sindacati Confederali (CGIL - CISL - UIL) e lo

Questo numero esce con un identico testo per tutti i giornali dei sindacati aderenti alla F.I.S.

Speriamo con il prossimo numero — sbrigare le formalità di rito presso il Tribunale — di poter uscire con un unico giornale.

SNALS sono stati costretti nella riunione del 18 e 20 marzo a prendere atto che la base, non solo non li avrebbe seguiti, ma sarebbe accorsa ad amplificare la protesta del fronte del dissenso (FIS - COBAS - GILDA) che ormai si è costituito nel ramo sindacale della scuola. La scusa ufficiale per giustificare la rottura delle trattative e il conseguente rinvio al 14 aprile, è stata che il Governo non era disposto a riconoscere nulla per l'anno 1991, ma la verità è che i sindacati Confederali e lo SNALS, avendo abdicato per la parte economica all'aggravio con gli stipendi dei docenti universitari (impegno assunto e inserito a chiare lettere nel precedente contratto e agitato allora come grande conquista) prevedevano che la protesta che andava montando nel mondo della scuola li avrebbe scalvalcati ancora una volta come avvenne nel 1987 (penultimo contratto). Ed allora, di fronte a questa prospettiva politica, non rimaneva altro

da fare che rinviare il tutto a dopo le elezioni. Era quello — che non da oggi — ci auguravamo e per la cui riuscita abbiamo operato e scioperato in questi ultimi mesi.

Scriviamo che le elezioni del 5 aprile non solo ci avrebbero dato un interlocutore autorevole, ma avrebbero potuto anche darci e sarebbe stata la cosa più importante una classe politica nuova con una logica diversa. Anche questo ci pare senza ombra di dubbio si sia verificato, è la prima volta dal 1948 che in Parlamento c'è un'opposizione che può contare senza i voti degli ex comunisti (PDS) su oltre cento voti (Lega Nord - M.S.I. - Rifondazione Comunista) ed un forte partito trasversale (quella dei referendum) che conta anche questo su oltre 100 deputati tra i partiti di tradizione governativa. In una situazione nuova qual'è quella che si è

Agostino Scaramuzzino

(continua in quarta pagina)

TELEGRAMMA

On. Andreotti - Presidente Consiglio dei Ministri

Federazione Italiana Scuola chiede immediata emanazione decreto Legge al fine ulteriore proroga relativa al Pubblico impiego termine fissato da legge 13 luglio 1990 n. 191 in materia di adeguamento automatico delle retribuzioni per effetto di variazioni costo vita. Quanto sopra al fine evitare beffa derivante da blocco trattative per rinnovo contratto et conseguente totale blocco attività scolastica

Modesto Ghio
Agostino Scaramuzzino

COMUNICATO STAMPA del 29 aprile 1992

La Federazione Italiana Scuola DENUNCIA la beffa che si sta consumando ai danni del personale scolastico. Giunti ormai alla metà del triennio contrattuale la trattativa appare infatti completamente bloccata, anche per i noti eventi politici, mentre dal 1 maggio prossimo cesserà l'adeguamento automatico delle retribuzioni al costo della vita, essendo scaduta la proroga al 31 dicembre 1991, stabilita dalla legge n. 191 del 1990.

E' stata pertanto chiesta telegraficamente al Presidente del Consiglio l'emanazione di un decreto-legge per una nuova proroga, per quanto riguarda il pubblico impiego, fino al 31 dicembre 1993, data di scadenza del triennio contrattuale della scuola.

In caso contrario la F.I.S. proporrà a tutte le altre organizzazioni sindacali IL BLOCCO COMPLETO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.

Il mancato rispetto, da parte del Governo, di precise norme di legge in materia contrattuale vanifica infatti qualsiasi norma di regolamentazione del diritto di sciopero.

Segreteria Generale F.I.S.

AVVISO

Prosegue per i docenti di ogni ordine e grado lo sciopero fino al 30 maggio per tutte le attività degli organi collegiali e per tutte le attività parascolastiche ed extrascolastiche.

Per il personale Direttivo e ATA astensione fino al 30 maggio dalle prestazioni di lavoro straordinario.

Dopo Elezioni

QUALCHE IPOTESI

Nel "Rinnovo" del 28 febbraio 1990 (Voto sì) avevamo auspicato che la "rifondazione" del P.C.I. tutto intero, lo portasse a costituire il secondo "polo" della vita politica italiana, in alternativa alla D.C.

Avevamo osservato che anche quest'ultima "dovrà percorrere la strada della rifondazione morale, come e più del P.C.I."; e ciò al fine di mettere da parte, come aveva scritto il "Corriere della Sera", la pratica della lottizzazione e del clientelismo, fondamento di un sistema politico interessato solo a perpetuare il proprio potere".

Dopo aver dimostrato quanto sopra con una vicenda che riguardava proprio noi della FIS, così avevamo concluso: "Chi scrive vota sì alla proposta di Occhetto perchè pensa che, fatte salve le riserve di rito, la politica italiana, avviata su un doppio binario, uscirà dalla palude nella quale è entrata fin da quando De Gasperi fu messo da parte". Non siamo stati buoni profeti: la parola "rifondazione" è stata usata dagli scissionisti del P.D.S. e la D.C. è andata avanti per la sua strada, tant'è vero che quella vicenda FIS di cui avevamo parlato più di due anni fa, e tuttora di fronte al TAR e tra pochi giorni sarà di fronte al pretore del lavoro.

La nostra non è un'accusa "a tutto campo", perchè riconosciamo che la precarietà dei governi

che si sono susseguiti in questi ultimi decenni, ha fatto sì che i politici cercassero di agguantare ogni appiglio pur di rimanere a galla, che promuovessero leggi di comodo e calpestarono quelle scomode (come hanno fatto con noi nel corrente anno scolastico), tuttavia è chiaro che così non si può continuare ed il recente terremoto politico dovrebbe avere riflessi positivi.

E' pur vero che i due partiti che noi avevamo indicato come possibili "poli" della futura vita politica italiana, hanno subito entrambi, un severo ridimensionamento, ma la cosa, preannunciata in certo senso da noi più di due anni fa, era ampiamente prevedibile e, d'altro lato, proprio questi sono rimasti i due principali partiti; ed il partito che, navigando egregiamente nel "sistema", si era proposto come salvatore della Patria, non ha ricevuto l'investitura dagli elettori.

Anche se si dovesse ricorrere, per qualche tempo, ad un governo di "unità nazionale" (come fece l'Austria qualche tempo fa), la via del bipolarismo non è pertanto da escludere, soprattutto se si riuscirà, con le riforme, a gettare le basi per dei futuri "governi di legislatura".

Governi cioè, che non si reggono su lottizzazioni, clientelismi, compromessi e ammiccamenti vari, ma siano tenuti a rendere conto all'elettorato, alla scadenza del mandato, del modo in cui hanno saputo gestire la vita della nazione, muovendosi tra i poli opposti delle ferree leggi economiche e dei necessari interventi sociali.

Diamo dunque al governo la possibilità di governare e di gestire, per il periodo prestabilito, le non facili scelte politiche sui temi di ampio respiro; il sottobosco governativo potrà scomparire se sostituito da ampie tematiche portate avanti da persone oneste e responsabili, coscienti di dover rendere conto del loro operato dopo un ragionevole lasso di tempo.

Un siffatto risanamento nel campo politico, non potrà non portare ad un'altrettanto necessaria moralizzazione del mondo sindacale; anche il sindacalismo è "politico", ma la sua funzione è ben diversa da quelle dei partiti e dei governi; certi clamorosi "interscambi" che hanno riguardato tutte e tre le confederazioni, sono la dimostrazione dell'entità delle collusioni tra due "poteri" che, per non perdere la faccia, dovrebbero agire nella più completa autonomia.

Modesto GHIO

Risorse per il contratto

ELIMINIAMO I PRIVILEGI

Nel gioco delle parti che si va giocando al tavolo delle trattative contrattuali, con sindacati che "ci Stanno", sindacati che "non ci Stanno", sindacati che "ci starebbero" se solo glielo chiedessero, chi ci ha colpito di più con le sue dichiarazioni è stato lo SNALS, che mena gran vanto dell'aver sacrificato la richiesta dell'aggravio alle retribuzioni dei docenti universitari, acquisita dal precedente contratto come impegno da realizzare nel triennio '91/'93, per carità di patria, di fronte alle gravi condizioni economiche del paese.

Neanche noi siamo insensibili a tali priorità e urgenze, vogliamo quindi esercitarci in un altro gioco, molto più serio: "scoprire gli altari" delle categorie protette, quelle che gli aumenti di stipendio e gli altri benefici se li prendono non attraverso defatiganti contrattazioni e costosi scioperi, ma per legge e attraverso automatismi sommersi.

Intanto, per non perdere il turno, dedichiamo un'immaginetta alla Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici: il decreto istitutivo così recita all'art. 1: "Dal 17 luglio 1990, data del decreto di nomina dei componenti la Commissione di garanzia istituita con la legge 12 giugno 1990 n. 146, a ciascuno dei membri è attribuito un compenso annuo lordo di Lire 105.000.000 da corrispondere in rate mensili". Non pare poco, se si pensa che la Commissione è quasi sempre intervenuta a scioperi fatti o poco prima

della data annunciata, contribuendo per la sua parte a creare ulteriore confusione nel panorama.

Per questa volta, ma promettiamo di tornare sull'argomento relativamente ad altri settori, mostreremo, attraverso una piccola campionatura, come vengono sperperati i soldi dello Stato nell'Università italiana, dal momento che abbiamo già proposto che i tagli alla spesa pubblica, la sua razionalizzazione, avvengano non solo a spese del settore scolastico primario e secondario, ma anche con la soppressione delle migliaia di cattedre universitarie inutili e con lo sfoltimento dell'esercito dei ricercatori.

Abbiamo sotto gli occhi l'elenco degli esami sostenuti nell'anno accademico 1988/89 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Roma, secondo il resoconto a stampa dell'11 novembre 1991. Premesso che tra le avvertenze v'è anche quella che alcuni insegnamenti non sono presenti perchè non hanno fatto esami per mancanza di candidati (!), al di là della faraonica moltiplicazione delle cattedre — per averne notizia basta consultare semplicemente l'ordine degli studi — si nota immediatamente il bassissimo livello di produttività di tali corsi.

Per non annoiare il lettore, citeremo solo alcuni dati più vistosi: Bibliografia, 1 esame; Lingua e letteratura polacca, 5 esami; Lingua e letteratura rumena, 5 esami; Lingua e letteratura turca, 7 esami; Hitti-

tologia, 4 esami; Storia della filologia germanica, 1 esame; Diplomatica, 5 esami. Qualcuno potrebbe facilmente obiettare che l'offerta più ampia possibile delle discipline oggetto di ricerca è utile alla libertà della scienza: non certo, rispondiamo, quando l'ampiezza si sostanzia, come nell'elenco che abbiamo sott'occhio, nella divisione di corsi e di cattedre effettuata secondo criteri di questo genere: "filologia germanica" e "Storia della filologia germanica".

A parte il fatto che non ci sembra fosse meno seria l'Università quando — e nei Paesi in cui — il pagamento dei docenti e l'esistenza del corso era correlato alla frequenza degli studenti e agli esami finali (sapendo come l'istituzione di una cattedra universitaria oggi comporti l'attribuzione di un sostanzioso budget e un vorticoso giro di affari); se lo Stato italiano ritiene che nella scuola — per compiacere la Confindustria — si debba imporre la filosofia del cottimo, vogliamo vederla applicata anche ai paradisi dell'"intelligentsja"! Non è sfuggito infatti a nessuno come lo scorporo dell'Università con la creazione di un altro ministero sia stato un atto puramente speculativo, che risponde a disegni di asservimento della libera ricerca al grande capitale da un lato, al progetto di privatizzazione della scuola pubblica e di umiliazione della categoria docente, sul piano economico e sul piano del suo prestigio come ceto, dall'altro.

OPERAZIONI RELATIVE AD

Il testo base è l'ordinanza 30 aprile 1990, n. 115 "che sostituisce integralmente l'O.M. 14 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni".

Si tratta della "disciplina delle operazioni aventi effetto limitato ad un solo anno scolastico (determinazione dell'organico di fatto, utilizzazioni, sistemazioni, assegnazioni provvisorie, corsi sperimentali per lavoratori, corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio)".

Modifiche e integrazioni sono contenute nell'O.M. n. 208 del 26 luglio 1990, nell'O.M. n. 92 del 30 marzo 1991 e nell'O.M. n. 93 del 30 marzo 1992.

Il Ministero preannuncia il solito "testo coordinato" che sarà inviato ai provveditori e dovrà essere consultato da chi voglia approfondire i vari argomenti; anche questa ordinanza ha assunto infatti proporzioni gigantesche.

Non potendo, per un testo siffatto, predisporre neppure una sintesi simile a quella relativa ai trasferimenti, cerchiamo di cogliere almeno gli elementi essenziali, lasciando da parte tutto ciò che riguarda le categorie particolari per le quali facciamo globalmente rinvio al testo.

Chiariamo, in primo luogo, che le norme in questione riguardano anche "la sistemazione dei docenti non di ruolo aventi titolo al mantenimento in servizio".

L'art. 1 stabilisce che i capi di istituto procedano alla formazione dell'organico di fatto e, entro la prima quindicina di luglio, affiggano all'albo della scuola i relativi elenchi.

L'anno scorso il testo è stato integrato, per la scuola elementare con il riferimento agli "ulteriori posti necessari per il funzionamento dei moduli" ed ai "posti istituiti per finalità speciali" (circolari n. 324/1990, n. 55/1991 e O.M. n. 93/92) n. 388/91.

Nel medesimo art. 1 l'O.M. n. 92/91 aggiunge alle disponibilità di E.F., le ore di avviamento alla pratica sportiva; tutti questi elementi sono naturalmente ripresi e ampliati più avanti.

L'O.M. n. 93/92 aggiunge, sempre nell'art. 1, la seguente nota (6) "Per la costituzione di posti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, saranno impartite successive disposizioni".

Seguono, nell'articolo 2, gli adempimenti dei provveditori.

L'O.M. n. 93/92 contiene le seguenti modifiche: Al comma 1, lettera A) dopo le parole "prettamente rispetto alla utilizzazione per lo svolgimento delle supplenze" aggiungere il seguente periodo "Il predetto personale potrà completare a domanda l'orario di cattedra,

nell'ambito della scuola di titolarità, anche con ore di sostegno che non siano state utilizzate per la formazione di posti in organico di fatto".

Alla nota (1) aggiungere dopo la parola "nomadi" le parole "ai posti presso gli istituti ospedalieri".

L'art. 3, col quale inizia il capo II, contiene le norme per l'individuazione dei docenti soprannumerari: le categorie da prendere in considerazione in ordine successivo, i punteggi spettanti ai singoli, l'affissione all'albo delle graduatorie, la possibile utilizzazione nell'ambito della scuola, ecc.

triennio quali soprannumerari secondo i criteri indicati nei successivi articoli che disciplinano le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno".

al comma 28 aggiungere il seguente periodo "Il docente che viene assegnato su cattedra oraria esterna, ai sensi del presente comma permane su

tale tipo di cattedra anche negli anni scolastici successivi, fino a quando non si venga a determinare la disponibilità di una cattedra interna nell'ambito della scuola".

E' inserito il seguente comma 30 "I docenti che non trovano

148/1990; i posti "funzionanti limitatamente all'a. s. 1991/92", come è noto, sono stati "prorogati".

L'O.M. n. 93/92, oltre alle modifiche formali, stabilisce quanto segue: dopo la lettera C) inserire la seguente lettera D: "La quarta graduatoria comprenderà i docenti vincitori dei concorsi per titoli ed esami nominati in ruolo ed assegnati su posti di Dotazione Organica Aggiuntiva o di contingente provinciale provvisorio della scuola elementare a decorrere dallo stesso anno scolastico in cui si procede alle utilizzazioni".

L'art. 6 riguarda coloro che hanno ottenuto il trasferimento "per compensazione" (si veda ciò che abbiamo scritto in merito).

Avviandosi verso la utilizzazione dei docenti soprannumerari, l'art. 7 detta le norme per la formazione delle graduatorie provinciali; in esse devono essere rispettate le precedenti a favore di particolari categorie (art. 8).

L'O.M. n. 93/92 ha naturalmente integrato questo articolo con riferimento alle categorie già elencate nell'art. 3; la medesima integrazione parla di precedenza anche per le assegnazioni provvisorie da fuori provincia e per altre operazioni (art. 23, 24, 24-bis).

L'art. 9 indica l'ordine delle operazioni riferito a ben 13 categorie di docenti; di norma, specifica l'ordinanza gli interessati vengono convocati. Stranamente, nell'articolo successivo, troviamo le norme per la "ricognizione dei posti disponibili, distinti secondo le tipologie elencate nel successivo art. 14"; in realtà si insiste sulla necessità di reperire nuovi posti, con frequenti riferimenti, ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 14 della legge 270 (sostegno, recupero, integrazione handicappati, attività di aggiornamento, corsi di specializzazione o perfezionamento, ecc.).

L'O.M. n. 93/92 integra l'art. 9 in rapporto alla più volte citata legge n. 104/5 e "rafforza" quanto abbiamo detto in merito all'art. 10.

L'art. 11, relativo alla scuola secondaria, è rimasto immutato, mentre il 12 è stato sostituito da norme per l'utilizzazione degli i.t.p. in province diverse da quello di titolarità, nell'ambito delle attività del piano nazionale per l'informatica.

Nell'art. 13 compaiono anche le utilizzazioni sulle attività di operatore tecnologico e psicopedagogico (le "nuove figure di insegnanti" di cui tanto si è parlato), per i docenti di scuola elementare e media.

L'O.M. n. 93/92, oltre a modifiche di minor rilievo, con una nuova formulazione del comma 7, precisa meglio i titoli di laurea

richiesti.

Giungiamo così all'art. 14 di cui già abbiamo detto, ed al 15 contenente i "criteri generali per l'impiego del personale"; di particolare interesse è l'istituto della "messa a disposizione" per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o per attività inerenti al funzionamento di organi collegiali".

Naturalmente ciò avviene quando non sussistono altre possibilità di utilizzazione. La "messa a disposizione" deve essere riferita ad una scuola (per il pagamento delle spettanze, ad es.), ma l'utilizzazione avviene anche nelle altre scuole del distretto con precedenza per due di esse, da indicare nel provvedimento. La messa a disposizione può essere revocata qualora, al termine delle operazioni, si rendano disponibili nuovi posti; non entriamo tuttavia in altri particolari.

Nell'art. 15 è stato aggiunto (O.M. n. 93/92) il seguente comma 20: "Per le sezioni di scuola materna statale funzionanti anche con turno pomeridiano, nei casi di temporanea impossibilità di funzionamento dei posti di insegnamento relativi ai turni pomeridiani, per un periodo comunque non superiore a 30 giorni, a causa del ritardato avvio ovvero per cessazione anticipata del servizio di refezione scolastica, il personale docente non impegnato per tali motivi in attività di servizio è utilizzato per supplenze esclusivamente nell'ambito del Comune di titolarità ovvero nell'ambito del Circolo didattico della scuola di titolarità, qualora il Comune comprenda più Circoli didattici".

Segue il capo III che è relativo alla formazione dell'organico di fatto nei posti di sostegno, nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e nei posti di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento del diploma di licenza elementare.

L'O.M. n. 93/92 ha aggiunto, all'art. 25, il seguente comma 6: "Per la costituzione di posti di sostegno nelle secondarie di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, saranno impartite successive disposizioni".

Naturalmente troviamo successivamente le norme per l'assegnazione dei docenti. Molto ampie e numerose sono le modifiche apportate, sia l'anno scorso, sia quest'anno a quella parte del testo per cui riprenderemo l'argomento nel prossimo numero, sulla base del "testo coordinato".

Pubblichiamo invece, qui di seguito, alcuni articoli e modifiche aventi, di per sé, un significato completo (O.M. 93/92).

Art. 24 bis

Conferimento dei posti di sostegno negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

CHI HA SCIOPERATO?

Questa volta, ci sono cascati; il 15 aprile hanno dovuto effettuare lo sciopero minacciato, perché si sono messi nel sacco con le loro stesse mani: avevamo rinvio, al solito, lo sciopero, affermando che lo avrebbero effettuato il 15, se entro il 14 non si fosse conclusa la trattativa sul contratto, senza mettere nel conto l'effetto "elezioni".

Parliamo naturalmente dei "quattro grandi" (Snals, CGIL, CISL e UIL) i cui calcoli sono stati sconvolti dal terremoto elettorale.

Dopo due rinvii (nel giugno 90 e nel marzo 91), con un Governo che non poteva più dare né promettere nulla, con una scadenza nel giorno successivo a quello concordato per la chiusura delle trattative, non hanno potuto né rinviare né revocare e così, come dicevamo, ci sono cascati: la categoria non li ha seguiti.

Nella cronaca di Roma del "Corriere della Sera" del 16 aprile il Provveditore agli studi, pur cercando giustificazioni per quel fallimento, non può non riferire i dati in suo possesso: allo sciopero ha aderito il 25 per cento dei docenti romani.

Potrà, il prossimo Governo, continuare a trattare con quei soli quattro, che rappresentano un quarto del personale della scuola, anche se, grazie alle "deleghe" ed alle migliaia di esoneri dal servizio apparentemente sembrano controllare la categoria? Non sarebbe ora che gli altri sindacati praticamente esclusi tutti dalla trattativa, concordassero, alla ripresa, azioni comuni per "sconfessare" i quattro?

L'O.M. n. 93/92, oltre a modifiche formali, stabilisce quanto segue: Il comma 21 è sostituito dal seguente "I docenti privi della vista, gli emodializzati, i destinatari dall'art. 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (handicappati con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648), nonché i destinatari dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della citata legge n. 104/92 (handicappati in situazione di gravità e genitori, affidatari o familiari che assistano con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato in situazione di gravità con loro convivente) non dovranno essere inseriti nelle graduatorie sopra descritte a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie (ad es.: soppressione della scuola, etc.)".

Aggiungere al comma 27 il seguente periodo "I predetti docenti possono essere utilizzati altresì, qualora esprimano tale preferenza, nell'ambito della scuola di titolarità anche su posti di sostegno contestualmente ai docenti trasferiti nell'ultimo

nella scuola di titolarità il pieno orario di cattedra possono completare, a domanda, l'orario nella scuola medesima con ore di sostegno che non siano state utilizzate per la formazione di posti in organico di fatto. Tali docenti, fermo restando quanto disposto al precedente art. 2, lett. A, per coloro per i quali la contrazione di orario non sia superiore a quattro ore settimanali, ove non chiedano o non ottengano il predetto completamento su ore di sostegno, saranno utilizzati secondo le disposizioni generali della presente ordinanza". Il comma 30 diventa 31.

L'art. 4 è relativo alla utilizzazione nella scuola di precedente titolarità (limitatamente ai docenti che siano stati trasferiti quali soprannumerari e avanzino la relativa domanda).

L'art. 5 riguarda i titolari di dotazione organica aggiuntiva; si parla, per la scuola elementare, del "contingente provinciale di posti di tipo comune, funzionanti limitatamente all'a. s. 1991-92 in sede provvisoria" e compaiono numerose norme relative alle sopresse D.O.A.; le stesse annotazioni sono riprese, molto spesso, più avanti, insieme alla citazione della circolare n. 55/1991 e della nota legge

N SOLO ANNO SCOLASTICO

1. Le operazioni di utilizzazione sui posti di sostegno istituiti negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 saranno disposte, ad eccezione delle utilizzazioni d'ufficio dei docenti sforniti del titolo di specializzazione che avverranno contestualmente alle analoghe operazioni sui posti di tipo comune, con precedenza rispetto a tutte le operazioni previste dall'art. 9 della presente ordinanza.

2. Sui predetti posti saranno innanzitutto utilizzati i docenti di ruolo in possesso del titolo di specializzazione, che ne facciano domanda, nel seguente ordine: a) docenti di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado anche titolari in istituti d'ordine diverso; b) docenti di ruolo nelle scuole medie in possesso di titolo di abilitazione per accedere alle scuole secondarie di secondo grado; c) docenti di ruolo nelle scuole medie sforniti del predetto titolo di abilitazione.

3. Nell'ambito della categoria prevista alla precedente lettera a) sarà effettuata, con precedenza assoluta, l'utilizzazione a domanda nella scuola di titolarità dei docenti, titolari su posto normale, che siano stati individuati come soprannumerari rispetto all'organico di fatto, ovvero nella scuola di precedente titolarità di docenti trasferiti ad altre scuole quali soprannumerari a decorrere dallo stesso anno scolastico o dai tre anni scolastici precedenti. Nel caso di concorrenza i predetti docenti saranno ordinati in un'unica graduatoria in base al punteggio.

4. Sui posti ancora disponibili dopo le operazioni di utilizzazione a domanda verranno utilizzati d'ufficio i docenti di ruolo negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in possesso del titolo di specializzazione che si trovino, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: a) docenti titolari di posti di D.O.A.; b) docenti titolari di posti di organico sede individuati come soprannumerari. Qualora si debba ricorrere anche ai docenti di cui alla precedente lettera b) le utilizzazioni d'ufficio saranno disposte nell'ordine inverso a quello suindicato.

5. Concluse le predette operazioni i Provveditori agli Studi accantoneranno un numero di posti di sostegno pari a quello dei docenti inclusi negli elenchi degli aspiranti a supplenza sui posti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in possesso del titolo di specializzazione. Qualora tali docenti risultino presenti anche negli elenchi degli aspiranti a supplenze sui posti di sostegno della scuola me-

dia, i Provveditori agli Studi procederanno ad un contingente complessivo dei posti nei due gradi di scuola tale da evitare la duplicazione dagli accantonamenti. Tale contingente complessivo di posti sarà ripartito tra le scuole secondarie di primo e secondo grado in misura direttamente proporzionale alla disponibilità dei posti accertata in ciascuno dei predetti gradi di scuola.

6. sui posti eventualmente eccedenti tale accantonamento verranno assegnati docenti sforniti del titolo di specializzazione, che ne facciano domanda, nell'ordine elencato ai precedenti

PROVVEDITORATO DI ROMA

Concorso interno riservato al personale ATA per il passaggio dalla IV qualifica (collaboratore) alla V qualifica (coordinatore)

Comunichiamo che per i 14 posti messi a concorso vi sono stati circa 130 partecipanti: di questi solo 75 sono stati ammessi alla prova orale. Il fatto anomalo è che ben due sono state le prove scritte (di cui una di diritto), quando normalmente nella Pubblica Amministrazione per questo tipo di passaggio è prevista una sola prova. Una quindicina di candidati ha conseguito una votazione più che lusinghiera (superiore al nove), risultato questo da ascrivere per alcuni sicuramente ad un'ottima preparazione acquisita con la frequenza di corsi ad hoc organizzati da Enti e Associazioni, che si avvalgono forse dell'aiuto di qualche onnipotente e solerte impiegato del Provveditorato agli Studi.

Ma tutta questa materia è troppo importante per essere liquidata in così breve spazio e torneremo sull'argomento con maggiori dettagli.

commi 2 e 3. L'utilizzazione avverrà secondo i medesimi criteri indicati per le utilizzazioni a domanda degli insegnanti specializzati. Tuttavia in caso di eccedenza degli aspiranti rispetto al numero dei posti disponibili, va comunque assicurata l'utilizzazione dei docenti appartenenti a classi di concorso nelle quali vi sia esubero di personale.

7. Qualora residuino ancora posti dopo le operazioni a domanda dei docenti non specializzati saranno assegnati ai posti medesimi i docenti soprannumerari sforniti del titolo di specializzazione. Tali utilizzazioni verranno disposte secondo gli stessi criteri seguiti per l'utilizzazione d'ufficio del personale specializzato.

8. Nell'ambito di ciascuna categoria di docenti di ruolo non specializzati da utilizzare sarà data la precedenza a coloro che documentano la frequenza del corso biennale di specializzazione di cui al D.P.R. 970/75 e, in subordine, di aver maturato esperienza diretta sui posti di sostegno.

9. Ai fini delle operazioni previste nei precedenti capoversi i docenti di ruolo verranno graduati, nell'ambito di ciascuna categoria, sulla base dell'an-

zianità di servizio maturata nell'attività di sostegno anche nella scuola media. A parità di anzianità di servizio nell'attività di sostegno o in mancanza di tale servizio i docenti graduati sulla base della complessiva anzianità di ruolo e, in subordine, a parità di anzianità di ruolo, in base all'età.

Art. 26

Corsi di istruzione per adulti preordinati al conseguimento del diploma di Scuola elementare

è sostituito dal seguente:

1. I Provveditori agli Studi sono autorizzati ad istituire con

del numero dei posti.

4. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 14, primo e secondo comma, del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 con la quale si interpreta l'art. 15, nono comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, è possibile procedere alla nomina di supplenti sempre che tutti i docenti di ruolo privi di sede siano stati utilizzati per l'intera durata dell'anno scolastico.

5. I corsi di alfabetizzazione saranno regolati dalle disposizioni di carattere generale contenute nell'O.M. del 20 luglio 1983, n. 194, con le modifiche ed integrazioni contenute nelle CC.MM. n. 223 del 29 luglio 1986, n. 312 del 21 ottobre 1991.

6. Per la copertura dei posti di attività di istruzione per adulti, rimasti vacanti successivamente alle operazioni relative ai trasferimenti o istituiti successivamente nell'organico di fatto, si applicano le disposizioni di carattere generale contenute nella presente ordinanza.

7. Nei confronti dei docenti individuati come soprannumerari sui posti di istruzione per adulti dell'organico di fatto, le operazioni di utilizzazione nell'ambito del distretto di titolarità, precedono quelle nell'ambito dei distretti vicini, e sono disposte nell'ordine, prima sui posti per gli adulti, poi su quelli di

tipo comune. Lo stesso ordine viene seguito per l'utilizzazione nei distretti vicini, a meno che l'interessato non chieda di essere utilizzato prioritariamente sui posti per adulti. In tale ultima ipotesi l'assegnazione sui posti per l'istruzione degli adulti, anche nei distretti vicini, sarà disposta con precedenza rispetto all'assegnazione sui posti di tipo comune nell'ambito del distretto.

Art. 31

è sostituito dal seguente:

In considerazione della circostanza che è in corso di perfezionamento la procedura finalizzata a ricondurre a classi di concorso le attività svolte dagli esperti si rinvia a successive disposizioni la disciplina per l'utilizzazione ex art. 41, ultimo comma, della legge n. 270/82, del personale docente, già esperito, immesso in ruolo ai sensi del medesimo art. 41.

Art. 33

Il comma 4 è sostituito dal seguente: "Gli aspiranti all'assegnazione provvisoria devono presentare la documentazione in carta semplice. Sono ammesse le copie fotostatiche non autenticate purché l'interessato abbia dichiarato sulle copie stesse, sotto la propria personale responsabilità, che sono in tutto conformi agli originali presentati a suo tempo con la domanda di trasferimento".

NOTIZIE

BORSE DI STUDIO ENAM

L'ENAM ha bandito, come al solito, una serie di Borse di studio a favore degli iscritti, dei figli degli iscritti e degli orfani. I bandi dovrebbero essere affissi in tutte le scuole interessate, diamo tuttavia, qui di seguito, qualche indicazione.

Per tutte le borse di studio le domande devono essere inoltrate nel periodo 1 maggio - 31 maggio 1992, tramite: comitati provinciali e unendo tutte le domande del gruppo familiare.

Il bando per gli iscritti riguarda coloro che frequentano l'Università (diploma di vigilanza, laurea, diploma ISEF, Accademia di Belle Arti, ecc.) e pone in palio 200 borse dell'importo di L. 600.000 ciascuna, riferite all'anno accademico 1991-92.

Quanto ai figli, vi sono due bandi "per esclusivo merito scolastico", rispettivamente per le scuole secondarie superiori o per l'Università ed i corsi post-universitari.

Il primo mette a concorso 400 borse di L. 400.000 ciascuna ed il secondo 650 borse di L. 600.000 ciascuna, così ripartite 350 per chi ha frequentato il primo anno nel 1990-91, e 300 per chi ha frequentato il secondo anno o uno dei successivi, sempre nel 1990-91.

Vi sono poi vari tipi di borse di studio "per i figli degli iscritti". Il bando n. 1 (scuole secondarie) è relativo all'anno scolastico 1991-92 mette in palio n. 1.390 nuove borse di studio, così suddivise: 300 per i frequentanti la Scuola Media, 850 per i frequentanti le secondarie superiori (primo beneficio); 200 come secondo beneficio e 40 come terzo beneficio.

L'importo è di L. 300.000 per la Scuola Media e 400.000 per la secondaria superiore; l'attribuzione del secondo e del terzo beneficio (al medesimo figlio, frequentante la secondaria superiore) dipende dal numero dei figli a carico e dalla presenza di uno oppure due redditi familiari.

Il bando n. 2 (Università) mette in palio 610 borse di studio, di L. 600.000, così suddivise: 430 borse, come primo beneficio, per gli iscritti al primo anno nel 1991-92; 120 per gli iscritti al secondo anno o ai successivi; 40 come beneficio agli iscritti al primo anno e 20 come secondo beneficio agli altri. Nel bando si parla però anche di un terzo beneficio per i figli degli iscritti appartenenti a famiglie provviste di un solo reddito, con almeno quattro figli a carico.

Vi è infine un bando per

(continua in quarta pagina)

TRASFERIMENTI

Nota Ministero P.I.

n. 10926/2D/PG del 1/4/1992

OGGETTO: Operazioni di trasferimento docenti a.s. 92/93 - Accantonamento posti di sostegno e trasferimento da classe di concorso a sostegno.

Con la C.M. n. 219 del 16 luglio 1991 sono state impartite disposizioni circa i criteri da adottare per il conferimento dei posti di sostegno ai docenti specializzati da immettere in ruolo con decorrenza 1 settembre 1991 ed è stato precisato che le assegnazioni a tali posti dovevano essere effettuate in sede provvisoria.

Si dettano ora istruzioni al fine di garantire l'assegnazione di sede definitiva sui posti di sostegno ai predetti docenti nominati in ruolo dal 1 settembre 1991 ed ai docenti vincitori dei concorsi per esami e titoli, in possesso del prescritto titolo di specializzazione, le cui procedure non siano state formalmente concluse entro il 31 agosto 1991.

A tal fine le SS.LL. provvederanno ai seguenti accantonamenti sui posti di sostegno risultanti disponibili nell'organico di diritto relativo all'anno scolastico 1992/93:

a) numero dei posti corrispondenti a quello dei docenti immessi in ruolo ed assegnati a posti di sostegno dal 1 settembre 1991 in attesa di sede definitiva;

b) numero dei posti corrispondenti a quello dei docenti specializzati inclusi nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli approvate definitivamente oltre la data del 31 agosto 1991.

Tale ultimo valore sarà determinato in numero corrispondente ai docenti specializzati vincitori dei concorsi ordinari qualora il numero del contingente dei posti ad essi destinati e già accantonati fino all'anno scolastico 1991/92 risulti pari o superiore al numero dei docenti predetti; va invece confermato il numero del contingente dei posti accantonati fino all'anno scolastico 1991/92 qualora tale numero fosse risultato inferiore al numero dei docenti specializzati

zati vincitori dei concorsi ordinari.

Le operazioni di assegnazione definitiva di sede dei docenti indicati nella lettera a) saranno effettuate contestualmente a quelle dei docenti già di ruolo specializzati che hanno presentato domanda di trasferimento della classe di concorso di appartenenza a posti di sostegno; mediante, cioè, una graduatoria unica nella quale sono comprese le due predette categorie di docenti ordinati secondo i punteggi di cui alla tab. a) allegata all'O.M. 351/1991.

Una volta concluse tutte le operazioni di movimento del personale docente di ruolo nelle scuole medie, il sistema informativo fornirà, come già avviene per ciascuna classe di concorso, le risultanze degli accantonamenti predeterminati.

Pertanto, risulterà disponibile sia il totale del numero dei posti che dovranno essere conferiti ai vincitori di concorso (lett. b) sia il numero dei posti occorrenti per l'assegnazione di sede definitiva ai docenti indicati nella lett. a) che non siano stati sistemati con trasferimento.

Com'è noto, infine, la legge 11 febbraio 1992, n. 151 ha prorogato la validità delle graduatorie dei concorsi per un ulteriore anno scolastico rispetto al triennio indicato nei relativi bandi.

Lo scorrimento di dette graduatorie concorsuali dovrà essere effettuato, nel limite dei contingenti determinati rispettivamente per concorsi per titoli ed esami e per concorsi per soli titoli, sulle disponibilità residue alle operazioni di trasferimento e sulle disponibilità sopravvenute, secondo i criteri e le modalità che sono indicate nell'O.M. che disciplina le operazioni aventi effetto limitatamente ad un solo anno scolastico.

(Il Direttore Generale: D. Ricavuto)

NOTIZIE

(dalla terza pagina)

"orfani ed equiparati", riferito al 1991-92. Si tratta di assegni annuali per i bambini in età prescolare (L. 300.000) di borse di studio (400.000 per l'elementare, 500.000 per la media, 700.000 per la secondaria superiore, 1.000.000 per l'Università ed equiparati), di contributi di L. 800.000 per i giovani portatori di handicap.

Facciamo rinvio ai singoli bandi per quanto riguarda le norme applicative, le limitazioni, la documentazione, ecc.

Tutte le domande devono essere redatte sugli appositi moduli distribuiti dall'Enam; la sede centrale USI ha a disposizione degli interessati, sia per i bandi di cui sopra, sia per la richiesta dei piccoli prestiti e dei contributi sanitari, un certo numero dei suddetti moduli, che possono essere richiesti allegando L. 1.500 in francobolli.

SERVIZIO MILITARE

Doccia fredda per chi ha avuto benefici economici per il servizio militare concluso nel periodo antecedente l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Sono soppressi infatti, nei loro confronti, i benefici di cui sopra e le somme già erogate saranno progressivamente "riassorbite".

Ecco il testo dell'art.7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (G.U. Serie generale n. 305 del 13 dicembre 1991).

Art. 7.

(Valutazione di servizi)

1. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente.

2. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati.

3. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza.

I NEO-ABILITATI

L'ordinanza per le supplenze consente, come è noto di inviare, dopo la data di scadenza, determinate certificazioni che consentono l'inclusione in coda alle graduatorie per la quale è richiesta quel determinato titolo.

Lo stesso non è stato fatto per i titoli di abilitazione conseguiti in sessioni di esami che si concludono entro un determinato periodo.

Siamo intervenuti, come F.I.S., presso il Ministero e si spera che una "sanatoria" in tal senso possa essere adottata in tempi brevi.

Scuola

Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino

e Lavoro

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

M. Beatrice - A. L. Crescitelli - M. D'Ascola - A. Di Nicola - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - Amministrazione 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
Litotip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 30/4/1992 - Stampato il 19/5/1992

IL SILENZIO FUORI ORDINANZA

(dalla prima pagina)

determinata, con i vecchi equilibri che sono saltati fra i partiti e all'interno di questi, c'è la possibilità finalmente di una ottica operativa diversa che finisca di penalizzare gli apportatori della forza lavoro e non continui a premiare indefinitivamente il parassitismo dello Stato e quindi il capitalismo rampante degli industriali.

Rinnovare i contratti non significa solo restituire alla busta paga dei lavoratori dipendenti quello che una politica economica dissennata ha tolto loro nel corso di un triennio, ma migliorare cioè adeguare e rendere più attuale il servizio, come nel caso della scuola e della sanità e specialmente — per questi due settori specifici — difenderli dall'attacco di forze capitalistiche che vorrebbero non da oggi appropriarsi di queste "fette" di mercato.

Ed allora la premessa per conciliare l'esigenza del rinnovo del contratto scuola con una politica nazionale di risanamento economico è una visione nuova dell'amministrare, che sicuramente il nuovo governo non potrà non avere. Si tratterà di aspettare ancora qualche mese, pazienza, è dal dicembre del 1990 che aspettiamo, ma sicuramente con il nuovo governo vi saranno le condizioni per un contratto che si collochi in un quadro politico ed economico di certezze distribuendo — se è il caso — sacrifici per tutti. Non possiamo non sottolineare con amarezza come in questa vicenda del rinnovo del contratto scuola sia intervenuta pesantemente la Confindustria per ricordare al governo che bisogna non superare certi limiti di spesa pena l'esclusione dell'Italia dall'Europa

per il non rispetto degli impegni di Maastricht.

Ora è bene anche in questo campo fare un discorso chiaro ed evitare equivoci; senza andare troppo indietro nel tempo, basta rifarsi agli ultimi trent'anni per annotare che se c'è una classe che ha delle colpe, ed anche gravi, è proprio quella degli industriali italiani, i quali con una pura logica capitalistica si sono soltanto preoccupati di fare sempre i loro interessi; in questo aiutati, da una classe politica complice delle loro azioni (i fatti giudiziari di questi giorni sulle tangenti lo dimostrano).

Come si può parlare di risparmio e di sacrifici quando i signori parlamentari che verranno eletti Presidenti delle Commissioni Parlamentari percepiranno oltre allo stipendio due milioni e mezzo di indennità e l'auto di servizio? Ha ragione il Corriere della Sera a definirli "i 26 incarichi d'oro" (giovedì 30 aprile).

Ma il problema vero è quello che sta emergendo con forza in questi giorni dalle cronache giudiziarie: è necessario governare con una cultura nuova che eviti lo sperpero e la corruzione. E' necessario abbattere la cultura del privilegio che per troppi anni ha penalizzato gli onesti; in altra pagina del giornale evidenziamo questi pascoli per pochi eletti,

La classe politica è chiamata a dare il buon esempio, come è avvenuto in Germania dove i ministri un anno fa si sono ridotti gli stipendi. Solo così, con un nuovo modo di governare la cosa pubblica, essa potrà riscattarsi e fare in modo che l'Italia possa entrare a pieno titolo nell'Europa di Maastricht.

INCONTRO DELLA NUOVA ITALIA

E' ormai usuale nel panorama della scuola italiana che il rinnovamento della didattica, come contenuti e come metodi, passi piuttosto attraverso arditi programmi editoriali che per le vie tradizionali della riforma scolastica.

Nel campo dell'educazione civica si è avuto in questi giorni un interessante contributo col dibattito romano sulla scuola e la formazione del cittadino (Stato e società - 24 marzo alla Residenza di Ripetta) patrocinato dalla Nuova Italia Editrice, con la partecipazione, fra gli altri, di Pietro Scoppola e Marino Livolsi: come ha sottolineato il coordinatore Francesco Golzio, l'astrezza con la quale finora l'educazione a problemi pubblici e sociali è stata veicolata nella scuola attraverso l'introduzione dell'"educazione civica" come materia di insegnamento non è riuscita ad inserirla realmente nelle abitudini della scuola.

Solo attraverso un insegnamento tendenzialmente interdisciplinare — cui è mirato d'esempio il testo Il primo libro del cittadino di Detti/Ghionda/Golzio — che si proponga come stimolo ad accostarsi a problemi da cui i giovani si sentono separati soprattutto a causa di barriere linguistiche e di significato, Sarà possibile dare loro il complesso di informazioni e cognizioni indispensabile per affrontare l'età adulta da cittadini consapevoli.